



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE, LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

Emanato con D.R. n. 584 del 12 ottobre 2017



Regolamento per l'elezione, la costituzione e il funzionamento della Consulta del personale tecnico e amministrativo

INDICE

Art. 1 - Definizione e compiti.....	2
art. 2 - Elezioni	2
art. 3 - Elettorato attivo e passivo	2
art. 4 - Ineleggibilità	3
art. 5 - Commissione Elettorale	3
art. 6 - Candidature.....	3
art. 7 - Seggi elettorali e operazioni di voto e scrutinio.....	3
art. 8 - Proclamazione e nomina degli eletti	4
art. 9 - Surrogazioni ed elezioni suppletive.....	4
art. 10 - Insediamento e elezione del Presidente	4
art. 11 - Convocazioni e adunanze	4
art. 12 - Prerogative dei componenti della Consulta	5
art. 13 - Disposizioni finali.....	5

Art. 1 - Definizione e compiti

1. La Consulta del personale tecnico e amministrativo è un organismo collegiale con funzioni consultive sulle linee di indirizzo relative alle politiche organizzative, gestionali e formative del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici dell'Ateneo. A tali fini la Consulta ha facoltà di esprimere parere in merito a:
 - a) piano strategico di Ateneo e altri documenti strategici, con riferimento alla rispettiva influenza sulle politiche di gestione del personale tecnico amministrativo;
 - b) piano integrato;
 - c) schema generale di organizzazione della struttura gestionale, con particolare riferimento all'articolazione dell'organizzazione della struttura gestionale;
 - d) politiche riguardanti formazione e aggiornamento professionale del personale tecnico e amministrativo e collaboratore esperto linguistico;
 - e) regolamenti relativi alla formazione e all'aggiornamento, nonché quelli concernenti l'organizzazione del personale tecnico e amministrativo e collaboratore esperto linguistico.
2. Sono fatte salve in ogni caso le prerogative del Rettore, del Direttore generale e degli altri organi istituzionali, nonché quelle delle organizzazioni sindacali e delle RSU secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e dalla contrattazione integrativa di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 142 del 2011.
3. La Consulta rende i pareri di cui al precedente comma 1 nel termine di 20 giorni dalla ricezione del documento sottoposto al vaglio, corredato da eventuali allegati che si rendessero utili.
4. La Consulta può formulare autonome proposte per quanto riguarda l'organizzazione complessiva dei servizi e le politiche riguardanti la formazione e l'aggiornamento professionale del personale tecnico e amministrativo e collaboratore esperto linguistico.

Art. 2 - Elezioni

1. La Consulta è costituita da un numero massimo di 16 componenti.
2. Le elezioni dei componenti della Consulta sono indette dal Rettore con proprio decreto almeno trenta giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
3. Il decreto rettorale di indizione indica la data delle elezioni, le modalità di presentazione delle candidature e la procedura elettorale adottata.

Art. 3 - Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico e amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, risultante in servizio presso l'Ateneo alla data delle elezioni.
2. L'elettorato passivo spetta a tutto il personale tecnico e amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato in servizio alla data di cui al comma 5 del presente articolo e che assicurino un



Regolamento per l'elezione, la costituzione e il funzionamento della Consulta del personale tecnico e amministrativo

numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. Spetta altresì al personale tecnico e amministrativo ed ai collaboratori ed esperti linguistici con contratto a tempo determinato la cui durata residua sia superiore ad un anno rispetto alla data di cui al comma 5 del presente articolo.

3. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro i quali siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare.
4. Sono esclusi dall'elettorato passivo coloro i quali siano stati componenti della Consulta per i due mandati consecutivi precedenti.
5. Gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo sono pubblicati almeno 15 giorni prima delle votazioni per consentire agli interessati di segnalare errori o omissioni.

Art. 4 - Ineleggibilità

1. Non sono eleggibili alla Consulta coloro che, alla data di indizione delle elezioni, rivestono posizioni dirigenziali presso l'Ateneo o che abbiano cariche sindacali in corso o le abbiano ricoperte nell'anno precedente la data sopra indicata.

Art. 5 - Commissione Elettorale

1. La Commissione Elettorale è nominata dal Rettore con il decreto che indice le elezioni ed è composta da un dirigente dell'Ateneo, con funzioni di Presidente, e due dipendenti dell'Amministrazione.
2. La Commissione Elettorale ha il compito di:
 - a) sovrintendere al regolare svolgimento delle elezioni
 - b) verificare l'ammissibilità delle candidature
 - c) vagliare i risultati delle votazioni e proclamare i risultati;
 - d) svolgere tutte le funzioni ad essa assegnate dalle presenti disposizioni e dal Decreto di indizione delle elezioni.

Art. 6 - Candidature

1. La candidatura è presentata personalmente secondo le modalità indicate nel decreto di indizione e comunque entro il decimo giorno precedente la data della votazione.
2. Ciascun candidato, nel caso in cui risulti appartenere a più categorie, dovrà indicare la categoria di appartenenza, in relazione alla quale propone la propria candidatura, sulla base della seguente distinzione:
 - a) personale con contratto a tempo determinato;
 - b) collaboratori ed esperti linguistici;
 - c) personale afferente ai servizi di polo;
 - d) personale afferente ai Dipartimenti, Facoltà, Scuole e Centri;
 - e) personale afferente alle Direzioni centrali;
 - f) personale con responsabilità di funzione gestionale e/o di servizi di secondo o terzo livello organizzativo;
3. Entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature, la Commissione Elettorale:
 - a) verifica l'ammissibilità delle candidature;
 - b) accerta l'appartenenza dei candidati ammessi alla categoria indicata, rettificandola se necessario;
 - c) assegna, mediante estrazione, un numero ai candidati di ciascuna categoria al fine di determinare l'ordine di presentazione sulla scheda elettorale.
4. Almeno 5 giorni prima della data delle votazioni l'elenco delle candidature, distinto per categorie, viene reso pubblico.

Art. 7 - Seggi elettorali e operazioni di voto e scrutinio

1. Almeno 5 giorni prima dell'inizio delle votazioni il Rettore costituisce con proprio decreto uno o più seggi elettorali e nomina la relativa Commissione di seggio composta da un Presidente, da almeno uno scrutatore e da un Segretario, scelti tra il personale dipendente dell'Università.
2. Le operazioni di voto si svolgono mediante l'uso di schede elettorali.



Regolamento per l'elezione, la costituzione e il funzionamento della Consulta del personale tecnico e amministrativo

3. Ciascun elettore può esprimere due preferenze.
4. Le contestazioni insorte sulle operazioni elettorali sono decise dal Presidente che è tenuto a riportare nel verbale eventuali richieste o segnalazioni degli interessati.
5. terminate le operazioni di voto, la Commissione di seggio procede immediatamente alle operazioni di scrutinio, che si svolgono pubblicamente.
6. I risultati dello scrutinio sono riportati in un verbale che contiene l'indicazione del numero dei votanti, delle schede validamente votate, delle schede bianche, delle schede nulle, delle schede contestate e dei voti di preferenza attribuiti ai singoli candidati.
7. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente trasmette il verbale e il materiale elettorale alla Commissione Elettorale.

Art. 8 - Proclamazione e nomina degli eletti

1. Entro cinque giorni dalle votazioni la Commissione Elettorale decide sulle contestazioni e sui reclami verbalizzati e proclama i risultati.
2. Contro i risultati delle elezioni è ammesso ricorso entro tre giorni dalla proclamazione dei medesimi alla Commissione Elettorale, che decide nei successivi cinque giorni.
3. Risultano eletti, nel numero massimo sotto indicato, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti all'interno di ciascuna categoria:
 - a) personale con contratto a tempo determinato: 1 componente
 - b) collaboratori ed esperti linguistici: 1 componente
 - c) personale afferente ai servizi di polo: 3 componenti
 - d) personale afferente ai Dipartimenti, Facoltà, Scuole e Centri: 3 componenti
 - e) personale afferente alle Direzioni centrali: 5 componenti
 - f) personale con responsabilità di funzione gestionale: 3 componenti.
4. A parità di voti è eletto il più anziano in servizio e, a parità di anzianità di servizio, il più anziano di età.
5. Il Rettore, accertata la regolarità degli atti trasmessi dalla Commissione Elettorale, con proprio decreto nomina gli eletti.
6. I componenti della Consulta restano in carica per tre anni dalla data del decreto rettorale di nomina. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

Art. 9 - Surrogazioni ed elezioni suppletive

1. Qualora non risulti eletto un numero di componenti della Consulta almeno pari a 12, il Rettore indice elezioni suppletive entro i quattro mesi successivi.
2. In caso di decadenza dall'incarico di membro della Consulta, di cessazione del rapporto di lavoro, di perdita della qualifica e in ogni altro caso assimilabile, all'eletto subentra per surrogazione il primo dei non eletti votati, in possesso dei medesimi requisiti.
3. Qualora non sia possibile procedere alla surrogazione nemmeno dei candidati non eletti successivi al primo, si procede ad elezioni suppletive per la componente mancante solo nel caso in cui il numero complessivo dei membri della Consulta risulti inferiore a 12.
4. Non si procede in ogni caso ad elezioni suppletive se tra il venir meno del componente e la scadenza complessiva dell'organismo intercorra un periodo inferiore a 180 giorni.

Art. 10 - Insediamento e elezione del Presidente

1. La convocazione della prima seduta della Consulta dopo la nomina degli eletti viene effettuata da parte del più anziano d'età con avviso trasmesso per via telematica entro 30 giorni dalla nomina dell'organismo.
2. Nella prima seduta, la Consulta elegge al suo interno un Presidente, che garantisce il regolare funzionamento dell'organismo, e un Segretario.

Art. 11 - Convocazioni e adunanze

1. La Consulta viene convocata dal Presidente per via telematica, almeno dieci giorni di calendario prima della data della seduta, che possono essere ridotti fino a quattro in caso di convocazione d'urgenza.
2. La Consulta può riunirsi in orario di lavoro, previa comunicazione alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione dell'ordine del giorno e successiva comunicazione delle relative determinazioni assunte.



Regolamento per l'elezione, la costituzione e il funzionamento della Consulta del personale tecnico e amministrativo

3. La Consulta è altresì convocata, secondo le medesime modalità di cui al comma 1, in via straordinaria, quando ne facciano richiesta congiunta almeno la metà più uno dei componenti. La convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.
4. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente ed è allegato alla convocazione, fatte salve le successive integrazioni da questo disposte.

Art. 12 - Prerogative dei componenti della Consulta

1. Ogni componente della Consulta ha diritto di accedere alle informazioni e ai documenti amministrativi già in disponibilità dell'amministrazione che siano strettamente necessari all'assolvimento del proprio mandato istituzionale, fatti salvi i diritti di riservatezza con particolare riferimento alla tutela dei dati sensibili e giudiziari. L'accesso si esercita mediante richiesta scritta rivolta all'ufficio competente, che deve essere riscontrata con tempestività e comunque entro il termine di trenta giorni, anche con modalità telematiche.
2. Al fine di rendere effettivo l'assolvimento del mandato istituzionale, ogni componente della Consulta ha facoltà di divulgare, all'interno della comunità universitaria, informazioni conosciute in relazione all'esercizio delle proprie funzioni, fermo restando il dovere di mantenere il riserbo sulle informazioni e sui documenti acquisiti la cui divulgazione possa pregiudicare gli interessi dell'Ateneo o di terzi. La possibilità di divulgazione non si estende agli atti interni preliminari alle delibere e alle proposte di delibera degli organi di Ateneo, prima dell'adozione e della pubblicizzazione delle stesse ai sensi dei relativi regolamenti.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. La Consulta può dotarsi, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo, di un regolamento per il proprio funzionamento.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37 del Regolamento generale di Ateneo, le disposizioni di cui al Capo VI, Titolo II, del medesimo Regolamento generale.